

PROVVEDIMENTO n. 944 del 10/06/2022

OGGETTO: Regolamento sulla costituzione ed il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico ex art 6 D.L. 76/2020 convertito in l. 120/20

Il Presidente del CdA

PREMESSO CHE

- l'art 6 del Decreto legge n° 76/2020 così detto "Decreto Semplificazioni" convertito in legge n° 120/20 disciplina l'obbligo (ed in taluni casi la facoltà) di nominare un Collegio consultivo tecnico per risolvere questioni controverse inerenti ai lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiori alle soglie Comunitarie;
- con provvedimento n° 693 del 10/03/2021 EAV ha approvato il proprio Regolamento in materia di Collegio Consultivo Tecnico;
- al fine di garantire omogenea applicazione della normativa succitata sono state emanate le Linee guida con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n°12 del 17 gennaio 2022;

CONSIDERATO CHE

- EAV s.r.l deve adeguare il proprio Regolamento interno a quanto disposto dalle Linee guida ex D.M. n 12 del 17 gennaio 2022;

VISTO

- L'art 5 e l'art. 6 del D. L 76/2020 conv. in legge 120/20;
- le Linee guida emanate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n°12 del 17 gennaio 2022;

DISPONE

- 1) È approvato il nuovo Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art 6 del DL n° 76/2020 convertito in legge n° 120/20;
- 2) È approvato lo schema di atto aggiuntivo da sottoporre agli affidatari dell'esecuzione dell'opera pubblica in corso di realizzazione; le clausole dello schema saranno inserite nelle bozze di contratto predisposte per l'affidamento di nuove opere a cura della Direzione Approvvigionamenti e Logistica (APLO);
- 3) Nelle more della realizzazione di una short list ad hoc, per i contratti per cui ci sono già questioni controverse da risolvere, si procederà alla scelta dei componenti del Collegio utilizzando la short list degli avvocati e l'elenco dei fornitori per ingegneri, architetti ed economisti; la scelta verrà effettuata sulla base dei requisiti richiesti dall'art 6 del DL n°76/2020 conv. in legge 120/20, dalle Linee guida ex DM 17 gennaio 2022 n° 12 ed il Regolamento interno di EAV.

Il Segretario

Avv. Carlo Vollono

Carlo Vollono

Il Presidente del C.d.A.

Dott. Umberto De Gregorio

Umberto De Gregorio



REGOLAMENTO

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è regolata dall'art 6 del d.l. n 76/2020, conv in l. n. 120/2020 e dalle linee guida di cui al Decreto 17 gennaio 2022 n. 12.

La costituzione del Collegio Consultivo Tecnico è obbligatoria fino al 30 giugno 2023 per tutti gli appalti di lavori di valore pari o superiore alla soglia Ue, anche per quelli antecedenti al D.lgs 50/2016

2. FUNZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il Collegio Consultivo Tecnico ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il Collegio Consultivo Tecnico, inoltre, adotta determinazioni relative alle casistiche di sospensione dei lavori previste dall'art 5, comma 4 del D.L. n 76/2020 conv. in legge 120/20.


3. NOMINA E COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

EAV procede, tramite provvedimento e su proposta del RUP, alla nomina di uno (nel caso di Collegio composto da tre membri) o due membri (nel caso di collegio composto da cinque membri) dotati delle caratteristiche di esperienza e qualificazione professionale previste dall'art 6 DL 76/2020 conv. in legge 120/20, dal presente Regolamento e dalle Linee guida di cui al DM 17 gennaio 2022 n° 12 ed invita l'appaltatore/concessionario alla nomina di altrettanti membri.

Il membro avente carica di Presidente viene scelto dai membri di nomina di parte. In mancanza di accordo tra le parti il Presidente, trattandosi di opere di interesse regionale, verrà nominato dalla Regione.

Il Collegio Consultivo Tecnico si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è necessario che i componenti del Collegio Consultivo Tecnico sottoscrivano un verbale alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

Al più tardi nel verbale di cui al precedente punto, sia il Presidente sia i componenti del Collegio Consultivo Tecnico, dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all'art 5 del presente Regolamento. Essi devono impegnarsi a rispettare il presente Regolamento, l'accordo sottoscritto tra le Parti e le indicazioni di legge relative al funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico.



I membri del Collegio Consultivo Tecnico non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti ed in merito allo stesso contratto, funzioni di arbitro.

4. REQUISITI PROFESSIONALI DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE

I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle stesse, anche tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020 e dalle presenti linee guida ex DM 17 gennaio 2022.

I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere: a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere; b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti ai ruoli dirigenziali di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni; c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni; d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio

superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

Possono essere nominati componenti, del CCT: a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2. delle linee guida DM 17 gennaio 2022 n° 12 ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti; b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2. delle linee guida DM 17 gennaio 2022 n°12 o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche; c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2. delle Linee guida DM 17 gennaio 2022 n°12 o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche. Possono essere

nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

5. INCOMPATIBILITÀ

Le incompatibilità con la nomina di Presidente e componente del Collegio Consultivo Tecnico sono previste e disciplinate dalle linee guida ex DM 17 gennaio 2022 ai punti 2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4.

6. RICHIESTE DI SOSTITUZIONE

Qualora sulla base di conflitti di interesse o per il mancato rispetto delle previsioni di legge o del presente regolamento, una singola parte evidenzia motivi di incompatibilità di uno dei membri scelti, la Parte interessata può chiederne la sostituzione entro il 5° giorno lavorativo dalla data di conoscenza delle circostanze che comportano la richiesta.

7. RICHIESTA PARERI AL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Le parti possono –in qualsiasi momento - consultare il Collegio per qualsiasi questione, al fine di ottenere un parere/determinazione

Il Collegio Consultivo Tecnico emetterà un parere/ determinazione motivata entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di attivazione o entro il termine diversamente concordato per iscritto dalle Parti anche su richiesta del Collegio Consultivo Tecnico

8. RIUNIONI, SOPRALLUOGHI E AUDIZIONI

Al Collegio Consultivo Tecnico è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi.

Di ogni riunione del Collegio Consultivo Tecnico si dovrà dare atto, con apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del Presidente.

Quanto alla conduzione delle audizioni, il Collegio Consultivo Tecnico non ha vincoli di sorta ed ha come unico limite il rispetto del contraddittorio delle parti.

La richiesta di Parere/Determinazione con l'esplicitazione del quesito, va presentata in originale o via PEC al Collegio Consultivo Tecnico e all'altra parte.

Il collegio Consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti.

Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni

9. CONTENUTO DELLA DETERMINAZIONE O DEL PARERE

La decisione viene presa a maggioranza se non è possibile unanimità.

La determinazione o il parere redatto per iscritto, deve pronunciarsi sui quesiti e le problematiche espresse dalle parti o se previsto dal Rup o dalla DL e/o evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte.

La determinazione deve contenere:

- a) l'indicazione del nome dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico;
- b) l'indicazione delle parti e delle figure collegate all'esecuzione del contratto consultate se necessario/opportuno (DL o Direttore dell'esecuzione, Rup CSE etc.);
- c) l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti o se previsto dal Rup o dalla DL e/o evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio;
- d) la data di presentazione scritta del quesito / problematica;
- e) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- f) il dispositivo chiaramente espresso così da essere immediatamente eseguibile;
- f) l'indicazione della sede della determinazione o del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
- g) la sottoscrizione di tutti i componenti del Collegio Consultivo Tecnico, con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;

10. COSTI

Ciascuna parte si farà carico del compenso spettante ai componenti dalla stessa nominati; il compenso del Presidente viene liquidato dalle parti in egual misura.

Per la determinazione dei costi ci si atterrà a quanto segue: la definizione del tetto massimo complessivo verrà determinato in base all'importo contrattuale secondo le Linee guida adottate con decreto ministeriale n. 12 del 17.01.2022.

La quantificazione della parte fissa e la quantificazione della parte variabile avverrà secondo le Linee guida adottate con decreto ministeriale n. 12 del 17.01.2022. La parte fissa verrà suddivisa per gli anni di contratto residui al fine di definire il compenso fisso annuale. In caso di variazione degli anni di contratto, nel corso dei lavori, la parte fissa ancora da corrispondere (il residuo) sarà diluita al fine di adeguarla agli anni effettivi con la conseguente rideterminazione del compenso fisso annuale.

Se vi sarà variazione dell'importo contrattuale (varianti – atti integrativi), la parte fissa ancora da corrispondere (il residuo) sarà rideterminata per gli anni effettivi con conseguente rideterminazione del compenso fisso annuale.

Il CCT liquida l'importo di propria spettanza per il compenso fisso annuale e per il compenso variabile anno per anno, in occasione della prima determina o parere dell'anno e seguendo il seguente criterio:

il compenso fisso annuale viene erogato solo se nell'anno di riferimento viene richiesta al CCT l'emissione di almeno una determina o parere. In mancanza di richieste non spetterà al

CCT il compenso fisso annuale che verrà accantonato quale “somme a disposizione per il CCT.”

Fino al raggiungimento del tetto massimo complessivo, il compenso variabile si somma al compenso fisso annuale. Raggiunto il tetto massimo complessivo il compenso variabile erode il compenso fisso annuale.

Raggiunto il tetto massimo complessivo, il compenso fisso annuale costituirà il tetto massimo del compenso annuale del CCT per parte fissa e per parte variabile. Per ciascun anno il compenso fisso annuale sarà erogato quale differenza tra il tetto massimo annuale e il compenso variabile maturato in relazione alle determine o pareri emessi. Le somme a disposizione del CCT saranno utilizzate a solo titolo di compenso variabile e solo nel caso in cui il compenso variabile maturato nell’anno di riferimento superi il tetto massimo annuale.

Laddove EAV scelga i componenti del Collegio Consultivo Tecnico tra il proprio personale dipendente il compenso annuale loro attribuito non potrà superare l’importo del 25% della retribuzione annua lorda (R.A.L.)

11. RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all’art 6 del dl 76/2016 conv. in legge 120/20 e alle linee guida ex DM 17 gennaio 2022 n°12.